

STATUTO
«SOCIETÀ ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E
DELL'INGEGNERIA PER LA SANITÀ»

Capo I – Delle denominazione, sede, durata e scopo

- Art. 1 – Denominazione**
- Art. 2 – Sede**
- Art. 3 – Durata**
- Art. 4 – Scopo**

Capo II – Dei soci

- Art. 5 – Condizioni e modalità di ammissione dei soci**
- Art. 6 – Quota associativa**
- Art. 7 – Cessazione della qualità di socio**
- Art. 8 – Diritti e doveri dei soci**

Capo III – Del patrimonio

- Art. 9 – Patrimonio**
- Art. 10 – Esercizi sociali**

Capo IV – Degli organi

- Art. 11 – Organi**

Capo V – Della struttura a livello nazionale

- Art. 12 – Assemblea**
- Art. 13 – Consiglio nazionale**
- Art. 14 – Presidente**
- Art. 15 – vice-Presidenti**
- Art. 16 – Ufficio di presidenza**
- Art. 17 – Segretario scientifico**
- Art. 18 – Tesoriere**
- Art. 19 – Rappresentante della direzione della qualità**

Capo VI – Della struttura a livello regionale

- Art. 20 – Raggruppamenti regionali e interregionali**
- Art. 21 – Coordinatore regionale o interregionale**

Capo VII – Del controllo dei conti e delle controversie

- Art. 22 – Collegio dei revisori**

Capo VIII – Dello scioglimento

- Art. 23 – Scioglimento e devoluzione**

Capo IX – Delle norme di chiusura

- Art. 24 – Libri sociali**
- Art. 25 – Comunicazioni**
- Art. 26 – Delega al Consiglio nazionale**
- Art. 27 – Adozione del regolamento**
- Art. 28 – Rinvio**

Capo I – Delle denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1 – Denominazione

1.1. È costituita un'associazione sotto la denominazione «**SOCIETÀ ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA SANITÀ**» (in sigla «**S.I.A.I.S.**»).

Art. 2 – Sede

2.1. L'Associazione ha sede legale in comune di Bologna (BO), via Tagliapietre n. 8. Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite sedi secondarie. La modifica della sede dell'Associazione all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberata dal Consiglio nazionale.

2.2. La sede amministrativa e organizzativa dell'Associazione, cioè il luogo ove possono in concreto avere svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Associazione, è presso il domicilio del Presidente.

Art. 3 – Durata

3.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 – Scopo

4.1. La «S.I.A.I.S.» è un'associazione senza scopo di lucro che si propone di riunire a livello nazionale ingegneri, architetti e diplomati in materie tecniche operanti a livello locale, regionale e nazionale presso organizzazioni ed Enti pubblici o privati convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale al fine di perseguire in maniera unitaria e solidale le seguenti finalità e di svolgere le seguenti attività:

- sviluppare i rapporti professionali tra gli iscritti per l'aggiornamento e l'interscambio culturale nelle materie di competenza;
- diffondere tra gli associati materiale tecnico e informazioni riguardanti l'esercizio dell'attività professionale con specifico riguardo al settore sanitario;
- valorizzare il ruolo delle funzioni tecniche e, in particolare, la professionalità degli ingegneri, architetti e tecnici per una corretta gestione delle strutture sanitarie;
- promuovere la ricerca e lo sviluppo di metodi e modelli organizzativi di gestione delle strutture tecniche presenti nel settore della sanità;
- promuovere la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori tecnici della sanità;
- promuovere, sviluppare e diffondere la cultura e la tecnologia per la sanità tra gli ingegneri, architetti e tecnici;
- promuovere la diffusione delle conoscenze scientifiche all'interno delle strutture sanitarie;

- promuovere la collaborazione tra i soci per favorirne la formazione e l'aggiornamento così da garantire un elevato *standard* professionale in tema di progettazione, realizzazione, acquisto, collaudo, manutenzione, sicurezza e gestione delle strutture e delle tecnologie in ambito socio-sanitario;
- organizzare corsi teorici e pratici di aggiornamento, attività di formazione e perfezionamento;
- promuovere la formazione di nuove figure tecnico-professionali;
- promuovere lo studio e lo sviluppo di modelli manageriali delle aziende sanitarie per le proprie competenze al fine di contribuire ad un oculato governo delle aziende sanitarie;
- promuovere l'attività di ricerca e di collaborazione con il mondo produttivo per le innovazioni nel settore civile, impiantistico e tecnologico;
- promuovere accordi con le industrie per l'aggiornamento scientifico e tecnico;
- promuovere la collaborazione con i complementari ambienti sanitari, scientifici e industriali;
- promuovere centri di studio e collaborazione dei soci con figure professionali appartenenti a specializzazioni complementari;
- promuovere rapporti di collaborazione con Enti scientifici, tecnici, professionali, pubblici e privati, italiani e stranieri, che si propongono il perseguimento di finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione e, comunque, non in contrasto con esse;
- salvaguardando la propria autonomia, sarà altresì consentito all'Associazione di costituire e partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, enti e società che si propongano il perseguimento, diretto o indiretto, di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e, comunque, non in contrasto con esse;
- promuovere l'aggiornamento della legislazione professionale;
- organizzare congressi locali, nazionali e internazionali, pubblicazioni (cartacee e informatiche), corsi di aggiornamento professionale, viaggi di studio e manifestazioni d'ogni sorta per la diffusione e l'incremento delle conoscenze tecniche e scientifiche;
- diffondere i risultati dell'attività di studio e ricerca con articoli, monografie, periodici, riviste, libri, *mass media*, etc.;
- promuovere la collaborazione con altre associazioni operanti nell'area tecnica, con particolare riferimento al settore sanitario e assistenziale, a livello nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere la collaborazione con il mondo universitario, degli Ordini professionali e degli Enti e Istituti preposti alla sicurezza per la stesura di norme, regolamenti, linee guida e quant'altro concerna l'ambito socio-sanitario.

4.2. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione potrà avvalersi dell'operato dei propri soci, di coloro che – ancorché non soci – offriranno volontariamente la loro collaborazione e dei propri dipendenti e consulenti.

Capo II – Dei soci

Art. 5 – Condizioni e modalità di ammissione dei soci

5.1. Possono essere soci della «S.I.A.I.S.» esclusivamente le persone fisiche operanti a livello locale, regionale e nazionale presso organizzazioni ed Enti pubblici o privati convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale ovvero operanti presso altri Enti scientifici e tecnici che condividono i fini istituzionali dell'Associazione.

Gli Enti di natura collettiva pubblici o privati (dotati di soggettività o personalità giuridica) partecipano all'Associazione tramite il loro legale rappresentante *pro tempore* ovvero un loro delegato all'uopo nominato. In tal caso, poiché possono essere soci della «S.I.A.I.S.» solo persone fisiche, per quel che concerne i rapporti con l'Associazione la qualifica di socio è attribuita e riconosciuta esclusivamente al legale rappresentante *pro tempore* o al delegato dell'Ente di natura collettiva.

5.2. Sono «**soci ordinari**»:

- gli architetti, gli ingegneri e i diplomati in materie tecniche (appartenenti ai livelli dirigenziali e non) e operanti presso uffici, ripartizioni, servizi, unità operative, dipartimenti tecnici, ecc. delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate dello Stato italiano, del Ministero della salute, degli Assessorati regionali alla sanità;
- i professori universitari (ingegneri ed architetti) che operano nel campo della sanità;
- i soci ordinari che entrano in pensione e decidono di mantenere l'iscrizione, hanno diritto all'elettorato attivo e non possono rivestire cariche sociali.

Sono «**soci amici**»:

- il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il delegato all'uopo nominato dagli Enti privati (associazioni, fondazioni e comitati) locali e nazionali, di professionisti del settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il delegato all'uopo nominato degli studi di ingegneria e architettura, degli studi liberi professionisti, delle fondazioni private, delle aziende interessate e coinvolte nel campo della sanità;
- il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il delegato all'uopo nominato delle imprese che contribuiscono all'attività dell'Associazione.

Sono «**soci istituzionali**»:

- il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il delegato all'uopo nominato delle istituzioni governative, regionali e nazionali, che operano o interagiscono nel campo sanitario e ospedaliero;
- il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il delegato all'uopo nominato delle Università e dei Consorzi interuniversitari, che operano o interagiscono nel campo sanitario e ospedaliero.

Sono «**soci onorari**»:

- coloro che per particolari meriti, per specifica competenza o per il forte contributo espresso a sostegno all'attività dell'Associazione vengono nominati dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio nazionale;

— i soci, in pensione, che hanno rivestito la carica di Presidente.

5.2. Al fini di garantire la piena autonomia avverso influenze esterne nelle scelte di politica amministrativa dell'Associazione, ai soci amici e istituzionali è precluso l'accesso alle cariche e alle funzioni amministrative e rappresentative dell'Associazione e, se eletti, decadono automaticamente.

5.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio nazionale su istanza dell'interessato (indicante le generalità dell'istante, domicilio o residenza, indirizzo *e-mail*, numeri di telefono e *fax*) corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di ammissione.

Il Consiglio nazionale delibera discrezionalmente, motivatamente o immotivatamente, l'ammissione o meno e ne dà comunicazione all'istante eventualmente indicando il raggruppamento regionale o interregionale di appartenenza.

Entro 60 (giorni) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, l'istante è obbligato ad effettuare il versamento della quota associativa secondo le modalità che saranno indicate nella comunicazione stessa. In mancanza, l'istanza di ammissione dovrà essere ripresentata.

L'istante s'intende socio dal giorno del versamento della quota.

Art. 6 – Quota associativa

6.1. La quota associativa è annuale.

La quota associativa per l'anno successivo è determinata con delibera del Consiglio nazionale comunicata ai soci entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio dell'esercizio sociale di riferimento a mezzo posta ordinaria o prioritaria, fax o e-mail (certificata). In mancanza, la quota associativa s'intenderà dovuta nella misura determinata per l'esercizio sociale precedente.

I soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro e non oltre il 15 (quindici) febbraio dell'esercizio sociale di riferimento con le modalità indicate nella comunicazione di cui *supra*.

La quota associativa dei soci ordinari in pensione, dei soci onorari e dei soci istituzionali può essere determinata in misura differente.

Art. 7 – Cessazione della qualità di socio

7.1. La qualità di socio si perde per decadenza, esclusione, recesso e morte.

7.2. Decadono dalla qualità di soci coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dall'invito loro comunicato. Spirato inutilmente l'indicato termine, il socio s'intenderà automaticamente decaduto senza necessità di alcun provvedimento o ulteriore comunicazione.

7.3. Il Consiglio nazionale può escludere il socio per gravi motivi e, segnatamente:

- a) qualora abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 5;
- b) qualora abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) qualora nei suoi confronti sia stato emesso un provvedimento disciplinare sanzionatorio e definitivo di cancellazione dal relativo Albo ai sensi degli artt.

artt. 54 e ss. del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e successive modificazioni e integrazioni recante «*Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*»;

- d) qualora nei suoi confronti sia stato emesso un provvedimento disciplinare sanzionatorio definitivo di sospensione ai sensi degli artt. artt. 54 e ss., cit.;
- e) qualora nei suoi confronti sia stato emesso un provvedimento disciplinare sanzionatorio e definitivo dall'Ente alle cui dipendenze presta la propria attività lavorativa;
- f) qualora sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può impugnarlo innanzi al Collegio dei revisori con ricorso diretto all'Ufficio di presidenza. Il Collegio dei revisori decide sul ricorso dandone comunicazione all'interessato. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 24, comma 3° del Codice Civile.

7.4. Ogni socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio nazionale con preavviso di almeno 3 (tre) mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I soci che nell'anno precedente non avranno presentato la dichiarazione di recesso nei termini e nei modi qui convenuti, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al pagamento della quota associativa.

7.5. La qualità di socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili né *inter vivos* né *mortis causa*, né possono formare oggetto di rivalutazione monetaria.

7.6. I soci receduti, esclusi, decaduti o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né, qualora la perdita della qualità di socio intervenga nel corso di un esercizio sociale, hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e riferentesi all'esercizio in corso.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

8.1. Ciascun socio ha il diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) di usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione;
- c) di esprimere in sede assembleare il proprio voto in ordine alle materia di competenza dell'Assemblea;
- d) di accedere alle cariche amministrative e rappresentative, salva la limitazione di cui al precedente art. 5.2.;
- e) di fregiarsi del logo dell'Associazione, da apporre su propria carta intestata o documento tecnico.

8.2. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di promuovere la sempre maggiore diffusione degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge;
- b) di accettare e rispettare le norme del presente statuto e ogni altra disposizione emanata dagli organi dell'Associazione;
- c) di corrispondere regolarmente la quota associativa;

- d) di deferire la soluzione di ogni questione o controversia che potesse insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi dell'Associazione al Collegio dei revisori secondo la disciplina di cui al successivo art. 22;
- e) di comunicare al Consiglio nazionale i provvedimenti disciplinari lui comminati dagli Organi dell'Albo di appartenenza o dall'Ente presso il quale presta la propria attività lavorativa;
- f) di promuovere nuove iniziative per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Capo III – *Del patrimonio*

Art. 9 – *Patrimonio*

9.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal reddito del patrimonio;
- b) dai proventi delle attività dell'Associazione;
- c) dalle quote associative;
- d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- e) dalle oblazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- f) da ogni altra entrata economico-finanziaria che concorra a incrementare l'attivo.

Non sono ricevibili dall'Associazione contributi che ne condizionino l'autonomia, l'attività e le finalità.

9.2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Durante la vita dell'associazione le predette poste dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – *Esercizi sociali*

10.1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno corrente.

10.2. Il bilancio d'esercizio viene redatto dal Tesoriere e, quindi, corredato delle osservazioni del Collegio dei revisori, presentato per l'approvazione all'Ufficio di presidenza il quale poi lo rassegna al Presidente per l'illustrazione e l'approvazione dell'Assemblea.

10.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo (relativo all'esercizio trascorso), del bilancio preventivo (relativo all'esercizio successivo), delle linee guida e degli indirizzi generali dell'Associazione. È fatta salva

la convocazione entro il maggior termine di 5 (cinque) mesi qualora particolari circostanze lo richiedano.

Capo IV – Degli organi

Art. 11 – Organi

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Presidente;
- d) l'Ufficio di presidenza;
- e) i vice-Presidenti;
- f) il Segretario scientifico;
- g) il Tesoriere;
- h) il Rappresentante per la direzione della qualità;
- i) il Collegio dei revisori;
- j) i Coordinatori regionali e interregionali.

11.2. Nessuna carica sociale è retribuita. Tuttavia, il Consiglio nazionale può deliberare la corresponsione di un contributo ai singoli componenti degli organi sociali in forma di rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute e ai singoli soci formalmente incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

Capo V – Della struttura a livello nazionale

Art. 12 – Assemblea

12.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

12.2. I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante avviso di convocazione, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione potranno altresì essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione per l'eventualità che la prima vada deserta. L'Assemblea di seconda convocazione non può essere convocata prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, ai sensi dell'art. 20, comma 2° del Codice Civile, quando ne è fatta richiesta scritta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

12.3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento

della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro socio, non Consigliere, da conservarsi agli atti dell'Associazione. Un socio non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento.

12.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal vice-Presidente più anziano di età. In mancanza, l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure, se necessari, uno o più scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12.5. L'Assemblea delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio. Nelle deliberazioni inerenti la discussione e l'approvazione del bilancio, i membri dell'Ufficio di presidenza e i membri effettivi del Collegio dei revisori hanno diritto di intervento, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei *quorum* sia costitutivo sia deliberativo;
- b) sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
- c) sulla nomina dei componenti del Consiglio nazionale;
- d) sulla nomina dei componenti del Collegio dei revisori;
- e) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali l'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera a maggioranza dei voti, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- f) sull'adesione ad associazioni e società scientifiche nazionali e internazionali;
- g) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- h) su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

12.6. L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto.

Le deliberazioni assunte in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 13 – Consiglio nazionale

13.1. Il Consiglio nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un massimo di 22 (ventidue) membri eletti dall'Assemblea, oltre il Presidente uscente. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente.

13.2. I consiglieri restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio nazionale provvede

immediatamente alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

13.3. Il Consiglio nazionale si raduna nel luogo, nel giorno e nell'ora indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e, comunque, almeno due volte l'anno per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare della quota associativa.

I consiglieri sono convocati in Consiglio mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice-Presidente più anziano di età e, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La partecipazione è personale e non è ammessa rappresentanza per delega. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con votazioni palesi a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è preponderante il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da apposito verbale che sarà redatto da un segretario scelto tra i membri del Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal segretario e da chi presiede.

I consiglieri che, durante un esercizio sociale e senza giustificato motivo, non partecipano a due adunanze consecutive del Consiglio nazionale, decadono automaticamente dall'ufficio.

13.4. Il Consiglio nazionale:

- a) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- b) può nominare procuratori dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti;
- c) attua le linee strategiche dell'Associazione;
- d) decide in ordine all'ammissione e alla cessazione dei soci;
- e) determina le quote associative;
- f) nomina il Presidente;
- g) nomina i vice-Presidenti;
- h) nomina il Tesoriere;
- i) nomina il Segretario scientifico;
- j) nomina il Rappresentante per la direzione della qualità;
- k) nomina i coordinatori regionali e/o interregionali e tra questi sceglie i 2 (due) membri dell'Ufficio di presidenza;
- l) delibera la costituzione e lo scioglimento di raggruppamenti regionali e interregionali;

- m) designa colleghi a rappresentare l'Associazione nelle Commissioni Ministeriali, in quelle di altre Associazioni ed Enti, quali relatori in congressi, convegni, seminari;
- n) sovrintende alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- o) procede alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione;
- p) compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- q) delibera la corresponsione dei contributi di cui al precedente art. 11.2.

13.5. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio nazionale tramite liste chiuse votate per scrutinio palese risultando eletti i componenti individuati dalla lista che raccoglie il maggior numero di voti.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 40 (quaranta) soci e depositata presso la segreteria dell'Associazione almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. Nessun associato può essere candidato in più di una lista.

Il seggio elettorale è predisposto presso il luogo di convocazione dell'Assemblea ed è composto da 3 (tre) persone designate dal Presidente che dovranno sovrintendere e garantire il regolare espletamento delle operazioni preliminari al voto, della votazione e del successivo scrutinio.

Ai componenti il seggio elettorale è riservata la ratifica di eventuali nomine per acclamazione espresse dall'Assemblea.

Ogni altra votazione nell'ambito dell'Associazione avviene con voto palese per alzata di mano.

Art. 14 – Presidente

14.1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio tra i suoi membri. Il presidente rimane in carica per 4 (quattro) anni, può essere rieletto ma non può superare 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente;

- a) ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e dell'Ufficio di presidenza;
- c) provvede a dare attuazione, insieme al Consiglio nazionale e all'Ufficio di presidenza, agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio nazionale;
- e) propone i vice-Presidenti;
- f) propone il Segretario scientifico;
- g) propone il Rappresentante per la direzione della qualità;
- h) sovrintende alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e procede alla loro presentazione all'Assemblea;
- i) nei casi di necessità e urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- j) può delegare alcune competenze ad altri consiglieri;
- k) può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa ed a qualsiasi grado di giurisdizione.

Art. 15 – vice-Presidenti

15.1. Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, elegge tra i suoi membri 3 (tre) vice-Presidenti. I vice-Presidenti durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

I vice-Presidenti assistono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni secondo quanto disposto dal presente statuto.

Art. 16 – Ufficio di presidenza

16.1. L'Ufficio di presidenza è composto:

- a) dal Presidente, che lo convoca, presiede e dirige;
- b) dai vice-Presidenti;
- c) dal Segretario scientifico;
- d) dal Tesoriere;
- e) dal Rappresentante della direzione per la qualità;
- f) da 2 (due) coordinatori regionali o interregionali scelti dal Presidente;
- g) e, infine, allo scopo di garantire continuità all'amministrazione dell'Associazione, dal socio che per ultimo ha rivestito la carica di Presidente.

16.2. L'Ufficio di presidenza:

- a) cura il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari;
- b) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di rappresentanza e gestionale;
- c) prende tutte le iniziative necessarie al migliore sviluppo e alla migliore tutela degli interessi e dei fini dell'Associazione;
- d) avvia provvedimenti a carico degli iscritti con eventuale deferimento al Collegio dei revisori;
- e) coordina l'attività dei raggruppamenti regionali e interregionali;
- f) approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere per poi rassegnarli al Presidente nazionale per l'illustrazione all'Assemblea;
- g) coordina le attività afferenti il sistema di gestione per la qualità secondo i riferimenti ISO 9001:2000 dell'Associazione.

16.3. L'Ufficio di presidenza è regolarmente costituito, dopo la designazione delle cariche sociali, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale in voto del Presidente.

Art. 17 – Segretario scientifico

17.1. Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi membri il Segretario scientifico. Il Segretario scientifico dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

17.2 . Il Segretario scientifico cura l'attività scientifica dell'Associazione.

17.3. Il Segretario scientifico può avvalersi di una segreteria operativa composta da 4 (quattro) membri:

- 2 (due) scelti dal Consiglio nazionale tra i suoi membri (esclusi il Presidente e i vice-Presidenti);
- 2 (due) scelti dall'Ufficio di presidenza tra i soci in regola con la quota associativa e proposti al Consiglio nazionale per la ratifica.

Art. 18 – *Tesoriere*

18.1. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi membri il Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere:

- a) su delega del Presidente, dispone delle attività economiche e delle operazioni su C/C dell'Associazione;
- b) è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente
- c) è responsabile nei confronti dell'Associazione della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione;
- d) predispose annualmente, con propria relazione amministrativo-finanziaria, i bilanci consuntivo e preventivo, raccoglie il parere del Collegio dei revisori e li illustra all'Ufficio di presidenza per l'approvazione;
- e) realizza all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni coordinandosi, se necessario con i coordinatori regionali e/o interregionali, riscuote le quote associative e sollecita tramite i i coordinatori regionali e/o interregionali i soci morosi.

18.2. Ogni tesoriere è responsabile degli adempimenti connessi in riferimento al tempo del mandato espletato, non essendo trasferibili responsabilità e oneri in occasione di successione di cariche, mandati e/o gestioni diverse.

Art. 19 – *Rappresentante della direzione della qualità*

19.1. Il Rappresentante della direzione della qualità supporta il Presidente nella gestione e nell'applicazione degli elementi del sistema di gestione per la qualità secondo i riferimenti ISO 9001:2000 all'interno dell'Associazione e, in particolare:

- a) garantisce la funzionalità degli strumenti a supporto della comunicazione e dell'informazione;
- b) partecipa, attraverso l'Ufficio di presidenza, alla preparazione della politica dell'Associazione e coordina la stesura della pianificazione degli obiettivi;
- c) supporta il Presidente nella gestione dell'incontro di riesame della direzione, coadiuvandolo nella scelta degli indicatori;
- d) coordina la raccolta degli indicatori di riesame della direzione e prepara la matrice di riesame in collaborazione con le funzioni coinvolte;
- e) redige e distribuisce il verbale di riesame;
- f) favorisce l'individuazione di indicatori di risultato programmandone e promuovendone la misurazione;
- g) coordina la gestione delle azioni correttive/preventive e di miglioramento dell'Associazione;

h) coordina la preparazione della documentazione dell'Associazione.

Capo VI – Della struttura a livello regionale

Art. 20 – Raggruppamenti regionali e interregionali

20.1. La «S.I.A.I.S.» può organizzarsi in raggruppamenti regionali e interregionali per svolgere attività a livello locale.

I raggruppamenti possono organizzarsi con proprio regolamento (purché non in contrasto con lo statuto e il regolamento nazionali)

Ciascun raggruppamento è coordinato da un «Coordinatore» indicato dal Consiglio nazionale.

Art. 21 – Coordinatore regionale o interregionale

21.1. Il Coordinatore rappresenta i raggruppamenti durante le riunioni del Consiglio nazionale per le fasi di programmazione. A tal uopo, i Coordinatori hanno diritto di intervento, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei *quorum* sia costitutivo sia deliberativo del Consiglio nazionale.

Capo VII – Del controllo dei conti e delle controversie

Art. 22 – Collegio dei revisori

22.1. La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, eletti dall'Assemblea e che restano in carica 4 (quattro) anni. Il Collegio nella sua prima riunione elegge a maggioranza nel suo ambito il proprio Presidente.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio nazionale e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere.

I membri effettivi del Collegio dei revisori, inoltre, hanno diritto di intervento, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei *quorum* sia costitutivo sia deliberativo del Consiglio nazionale.

22.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli soci e tra questi e l'Associazione o gli organi della stessa, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei revisori.

Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* e il suo giudizio sarà inappellabile.

Le sanzioni irrogabili sono la censura scritta, la sospensione e l'esclusione. La sospensione può essere comminata per un periodo non superiore alla durata dell'esercizio sociale e nelle more del provvedimento di sospensione è precluso al socio sospeso l'esercizio dei diritti sociali.

Per garantire l'imparzialità del giudizio si conviene che i componenti del Collegio non potranno ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Capo VIII – Dello scioglimento

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione

23.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sono deliberati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri aventi diritto al voto dell'Assemblea la quale provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

23.1. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo IX – Delle norme di chiusura

Art. 24 – Libri sociali

24.1. L'Associazione deve tenere:

- il libro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio nazionale;
- il libro delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- i registri contabili obbligatori che devono avere, tra l'altro, capitoli speciali intestati alle singole sezioni, e il libro degli inventari.

Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede dell'Associazione e ottenere copie dei libri sociali.

Art. 25 – Comunicazioni

25.1. Qualsiasi comunicazione tra i soci e l'Associazione (o suoi organi), se non diversamente disposto dal presente statuto, deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo *fax*, con e-mail (certificata) o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

25.2. Le comunicazioni ai soci devono essere effettuate a domicilio o residenza o *fax* o e-mail indicati nella domanda di ammissione all'Associazione. A tal uopo, ciascun socio è obbligato a comunicare tempestivamente all'Associazione il mutamento dei dati innanzi indicati.

Art. 26 – Delega al Consiglio nazionale

26.1. Il Consiglio nazionale è delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo ad eventuali inderogabili disposizioni di legge.

Art. 27 – Adozione del regolamento

27.1. Il Consiglio nazionale è obbligato elaborare il Regolamento attuativo del presente statuto entro 3 (tre) mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.

Art. 28 – Rinvio

28.1. Per quanto qui non espressamente convenuto viene fatto riferimento alla disciplina di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile.